

**Ai SIGG. CONSULENTI  
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI**

LORO SEDI

**Circolare n. 10/2021**

Marghera, 29 novembre 2021

**Oggetto: DURC di congruità nei cantieri – Modalità operative**

*Buongiorno,*

come indicato nelle nostre precedenti comunicazioni, reperibili sul sito [www.edilcassaveneto.it](http://www.edilcassaveneto.it) nella Sezione Imprese dedicata alla congruità, a partire dalla denuncia di inizio lavori effettuata dal 1 novembre 2021 per tutti i lavori pubblici e per quelli privati di importo complessivo superiore ai 70.000 euro, trova applicazione la nuova disciplina della congruità di cantiere.

Nel rimandare alla lettura della documentazione riportata sul nostro sito, ivi comprese le ultime FAQ elaborate dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), di seguito si forniscono alcune indicazioni operative che riassumono le principali disposizioni da mettere in atto per attivare correttamente la nuova disciplina della congruità.

**Portale CNCE\_Edilconnect**

La gestione della congruità avviene **tramite il sistema CNCE\_Edilconnect**, cui devono registrarsi tutti coloro che accedono al portale per gestire i cantieri (imprese affidatarie, Consulenti/Uffici Paghe associativi). Le imprese subappaltatrici non hanno l'obbligo di registrarsi al portale, alle stesse tuttavia consigliamo di registrarsi per poter ricevere le comunicazioni di inserimento nel cantiere ad opera dell'impresa affidataria (appaltatore). In ogni caso il cantiere, ed il relativo Codice Univoco di Congruità, sarà visibile al Consulente/Ufficio Paghe associativo che gestisce l'impresa anche se la stessa, in qualità di subappaltatore, non effettua la registrazione al portale CNCE\_Edilconnect. In questo caso il subappaltatore **dovrà comunicare al proprio intermediario le ore della manodopera riferite allo specifico cantiere.**

La registrazione nel portale CNCE\_Edilconnect consente la codifica dei cantieri soggetti a congruità, **che deve essere effettuata dall'impresa affidataria o dal Consulente /Uffici Paghe associativi delegati.** L'inserimento del cantiere può essere effettuato accedendo direttamente a CNCE\_Edilconnect oppure, per gli iscritti in Edilcassa Veneto, tramite la procedura SOLDO, che si interfacerà direttamente con CNCE\_Edilconnect. All'atto dell'inserimento del cantiere, dovrà essere indicata la Cassa Edile/Edilcassa competente al rilascio dell'attestazione di congruità, che sarà quella ove è ubicato il cantiere; nel caso in cui il cantiere si trovi nel territorio Veneto, per le imprese iscritte in Edilcassa Veneto

il sistema proporrà in automatico il nostro Ente. Laddove, invece, il cantiere sia ubicato al di fuori del Veneto, qualora siano presenti più Casse Edili/Edilcasse Artigiane che insistono su quel territorio, il sistema chiederà di indicare l'Ente competente al rilascio del Certificato di Congruità; in tal caso, per le imprese nostre iscritte vi consigliamo di contattarci prima di operare la scelta.

### **Cantieri privati soggetti a congruità**

Nell'ambito dei lavori privati, l'assoggettabilità di un'opera alla verifica di congruità (indipendentemente dalla durata del cantiere), deriva direttamente **dall'importo complessivo dei lavori, comprese le opere non edili**, così come indicato nella notifica preliminare. Resta inteso che la verifica di congruità della manodopera andrà poi effettuata con riferimento alle sole attività edili, come indicate nell'Allegato X del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui il committente affidi ad imprese diverse, con singoli contratti di appalto, le lavorazioni che insistono sullo stesso cantiere, ai fini dell'assoggettamento alla verifica di congruità si deve comunque tener conto del valore complessivo dell'opera, come indicato nella notifica preliminare, anche se i singoli appalti sono di entità inferiore ai 70.000 euro. In questo caso il sistema CNCE\_Edilconnect consente di gestire separatamente i singoli appalti, anche se riferiti ad un unico cantiere.

### **Attività svolta dal titolare, socio, collaboratore artigiano e dal lavoratore autonomo**

Il Decreto Ministeriale 143 del 25 giugno 2021, dando applicazione all'Accordo nazionale del 10 settembre 2020, prevede espressamente che nel calcolo dell'incidenza della manodopera riferita allo specifico cantiere, possono essere ricomprese anche le ore apportate dal titolare artigiano, dai soci, collaboratori familiari e dai lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera. Fermo restando che l'individuazione del valore economico per l'attività svolta da tali soggetti è ancora oggetto di una verifica tra le parti a livello nazionale, nel caso di attività prestata dai titolari, soci e collaboratori familiari di imprese con dipendenti, quindi iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le ore possono essere indicate direttamente nel sistema di denuncia mensile (per le imprese iscritte in Edilcassa Veneto potranno essere inserite nel sistema SOLDO);

Con riferimento ai lavoratori autonomi e alle imprese senza dipendenti, che non sono pertanto iscritte nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse, le ore di lavoro potranno essere indicate direttamente nel portale CNCE\_Edilconnect, previa registrazione; in alternativa l'impresa affidataria potrà indicare nel portale CNCE\_Edilconnect il valore dell'attività svolta allegando la documentazione (ad es. fattura) comprovante il costo della manodopera sostenuto.

Nel caso di impresa affidataria dei lavori non iscritta ad una Cassa Edile/Edilcassa (perché ad es. inquadrata in un altro settore che non prevede l'applicazione del CCNL Edilizia – vedi il caso di un'impresa del settore impianti che risulta affidataria di un'opera complessiva nell'ambito del Superbonus 110%, che prevede anche l'esecuzione di opere edili), qualora il cantiere sia soggetto a congruità perché vengono realizzati anche dei lavori edili, il sistema CNCE\_Edilconnect consente ugualmente

l'inserimento del cantiere nel sistema. L'impresa deve pertanto registrarsi nel portale e inserire i dati necessari per la verifica della congruità; in questo caso l'iscrizione al portale non determina l'obbligo di iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa.


### **Attestazione di congruità**

Nel caso in cui l'impresa affidataria non risulti congrua con riferimento ad uno specifico cantiere, la stessa può dimostrare il raggiungimento della % prevista con documentazione appropriata che attesti costi non registrati in Cassa Edile /Edilcassa, quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco del personale edile e i lavoratori somministrati iscritti in altra Cassa Edile/Edilcassa. Inoltre, nel caso i cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5% della percentuale prevista, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento.

L'attestazione di congruità potrà essere richiesta **dall'impresa affidataria o da un suo delegato, oppure dal committente**, accedendo al portale CNCE\_Edilconnect; nella pagina dedicata, dopo la conclusione del cantiere, verrà visualizzato un avviso con le indicazioni per richiedere l'attestato. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Cassa Edile /Edilcassa rilascerà regolare attestazione; laddove il cantiere non risulti essere congruo, l'impresa principale sarà contattata via PEC per la richiesta di regolarizzazione. Qualora la stessa non regolarizzi la propria posizione verrà rilasciata un'attestazione di irregolarità e l'impresa affidataria verrà iscritta nella Banca Dati delle Imprese Irregolari (BNI), con effetti diretti sul rilascio del successivo DURC on line.

Va precisato che ai fini della verifica di congruità si terrà conto non solo delle denunce presentate dalle imprese coinvolte nei lavori, **ma anche dei versamenti effettuati**.

Nell'informarvi che gli uffici di Edilcassa Veneto sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari per una corretta gestione del sistema, mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore  
  
Andrea Rigotto